


CITTÀ DI LODI



Alleg. delib. C.C. n. 12 del 27/1/2010
IL DIRIGENTE

Regolamento per la tutela, il benessere e i diritti degli animali in città

**Approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 12 del 27.1.2010**



CITTA' DI LODI

IL DIRIGENTE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE E I DIRITTI DEGLI ANIMALI IN CITTÀ'

SOMMARIO

Titolo I - Principi

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Principi e finalità
- Art. 3 – Valori etici e culturali
- Art. 4 – Competenze del Comune
- Art. 5 – Diritti degli animali

Titolo II – Disposizioni Generali

- Art. 6 – Istituzione Ufficio Diritti Animali (U.D.A.)
- Art. 7 – Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 8 – Custodia adeguata dell'animale
- Art. 9 – Avvelenamento di animali
- Art. 10 – Accattonaggio con animali
- Art. 11 – Nutrizione
- Art. 12 – Cura
- Art. 13 – Ricovero
- Art. 14 – Clima
- Art. 15 – Pavimenti
- Art. 16 – Dispositivi di comando e di trasporto degli animali
- Art. 17 – Pratiche vietate

Titolo III – Animali d'affezione

- Art. 18 – Specie domestiche - Definizione
- Art. 19 – Benessere dei cani
- Art. 20 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 21 – Aree e percorsi destinate ai cani
- Art. 22 – Accesso agli esercizi, uffici e mezzi pubblici e istituti scolastici
- Art. 23 – Custodia dei cani
- Art. 24 – Definizioni inerenti colonie feline e gatti

- Art. 25 – Benessere dei gatti
- Art. 26 – Status e gestione delle colonie feline
- Art. 27 – Aree destinate a colonie feline
- Art. 28 – Censimento delle colonie feline
- Art. 29 – Alimentazione delle colonie feline

Titolo IV – Animali selvatici ed esotici

- Art. 30 – Animali selvatici ed esotici

Titolo V – Esposizione, spettacoli e commercio di animali

- Art. 31 – Requisiti per l'autorizzazione all'esposizione di animali
- Art. 32 – Spettacoli vietati
- Art. 33 - Commercio di animali

Titolo VI – Equidi

- Art. 34 – Anagrafe equina
- Art. 35 – Ricoveri e cura degli equidi

Titolo VII – Piccola fauna

- Art. 36 – Tutela della piccola fauna
- Art. 37 – Tutela di particolari insetti

Titolo VIII – Pet-therapy

- Art. 38 – Pet-therapy

Titolo IX – Sanzioni e Vigilanza

- Art. 39 – Sanzioni
- Art. 40 – Vigilanza
- Art. 41 - Rinvii

Allegati

A: Requisiti minimi dei box utilizzati per il ricovero dei cani di proprietà privata presso abitazioni, giardini, cortili e degli annessi recinti all'aperto

B: Dimensioni gabbie per detenzione gatti per brevi periodi presso abitazioni private

C: Sanzioni

Titolo I - PRINCIPI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela, il benessere e i diritti degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il presente regolamento si richiama alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, proclamata presso l'UNESCO il 15.10.1978, ed alla *Convenzione Europea per la Protezione degli Animali d'Affezione*, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.
2. La Città di Lodi, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. La Città di Lodi, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza.
3. La Città di Lodi, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
4. La Città di Lodi, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste, l' A.S.L. della Provincia di Lodi e le strutture di cura private, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà, possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
5. La Città di Lodi individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
6. La Città di Lodi, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali.
7. La Città di Lodi promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive, che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
8. La Città di Lodi, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato.

Articolo 3 - Valori etici e culturali

1. La Città di Lodi, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalla normativa vigente, promuove la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. La Città di Lodi riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali.
3. La Città di Lodi individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, la Città di Lodi promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Pertanto le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. La Città di Lodi riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Articolo 4 - Competenze del Comune

1. Alla Città di Lodi, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 5 - Diritti degli animali

1. La Città di Lodi si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. La Città di Lodi, in base alle proprie competenze, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche, etologiche e comportamentali, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono, ed ogni forma di limitazione dei diritti degli animali.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 - Istituzione Ufficio Diritti Animali (U.D.A.)

1. La Città di Lodi istituisce l'Ufficio Diritti Animali (in seguito U.D.A.).
2. L'U.D.A. si avvale della collaborazione, a titolo gratuito, delle associazioni animaliste e ambientaliste e di altre personalità esperte in settori di cui si necessita il parere per progetti specifici.
3. L'U.D.A. tramite il Servizio Veterinario dell'ASL, la Polizia Locale, Le Guardie Ecologiche Volontarie e le Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
4. L'U.D.A. si impegna nella divulgazione dei servizi offerti dalla Città di Lodi per la tutela, il benessere e i diritti degli animali.

Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà in tutto il territorio della Città di Lodi.

Articolo 8 - Custodia adeguata dell'animale

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. E' vietato detenere animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, sdraiata e seduta.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

5. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
- prevenire la proliferazione degli animali da affezione anche tramite sterilizzazione;
 - sterilizzare i gatti che vagano liberi sul territorio.

Articolo 9 - Avvelenamento di animali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, in particolare vista l'Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero della Salute e successive modifiche e integrazioni "è vietato a chiunque utilizzate in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare esche e bocconi avvelenati".
2. Le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione devono essere effettuate nel rispetto attento e puntuale della normativa stessa.
3. Si richiama l'art.4 dell'Ordinanza 18.12.08 del Ministero della Salute per quanto concerne i compiti in capo al Sindaco che, a seguito di segnalazione pervenuta dal medico veterinario in merito a diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale, dispone l'immediata apertura di un'indagine in collaborazione con le altre autorità competenti e accertata la violazione attiva le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.

Articolo 10 – Accattonaggio con animali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente è vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Articolo 11 - Nutrizione

1. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione abbondante acqua fresca in recipienti puliti e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie.

Articolo 12 - Cura

1. Il proprietario o il detentore controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e l'efficienza delle strutture che usa ed elimina immediatamente i difetti riscontrati.
2. Il proprietario o il detentore deve provvedere affinché animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato e se necessario consultare un medico veterinario.

Articolo 13 – Ricovero

Fatte salve le dimensioni dei ricoveri per cani e gatti di cui agli allegati A e B si precisa:

1. Il proprietario o il detentore di animali a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, deve provvedere al loro ricovero in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie in modo da non comprometterne il benessere.
2. Gli animali non devono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.
3. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano stazionare in posizione retta, sedersi e sdraiarsi in modo naturale, e devono essere costruiti in modo da non costituire pericolo per la loro sicurezza.
4. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, 3 volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.

5. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

Articolo 14 – Clima

1. Nei locali chiusi adibiti alla custodia d'animali, l'afflusso d'aria deve essere assicurato anche nel caso di guasto dell'impianto d'aerazione.

Articolo 15 - Pavimenti

1. I pavimenti delle strutture utilizzate per la custodia degli animali devono poter essere tenuti puliti agevolmente, in modo che la superficie non sia scivolosa e dreni in modo adeguato i liquidi.
2. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalla normative vigente. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%.
3. Tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Articolo 16 - Dispositivi di comando e di trasporto degli animali

1. Sono vietati i dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
2. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale.
3. E' vietato colpire gli animali soprattutto sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti.
4. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura.
5. Gli animali trasportati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere manipolati con cura per evitare che si verificano ferite agli animali stessi.
6. Si devono sollevare e spostare gli animali per le parti consentite per ogni specie.

Articolo 17 - Pratiche vietate

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. Gli animali domestici devono essere trasportati a norma del vigente Codice della Strada, in particolare "è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo". È vietato lasciare gli animali chiusi all'interno degli abitacoli dei veicoli senza idonea aerazione comunque per periodi di tempo che possano causare sofferenza agli animali.
3. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa.

Titolo III – ANIMALI D'AFFEZIONE

Articolo 18 - Specie domestiche - Definizione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici tutti gli animali *da reddito* (equini, bovini, suini, ovini, caprini, i conigli, i volatili domestici -polli, tacchini, galline, faraone, le oche, anatre, piccioni-) e gli animali genericamente definiti *da affezione* (come così definiti nella legge regionale 16/2006).

Articolo 19 – Benessere dei cani

1. Al proprietario o al detentore compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale, prendendo ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi dalle aggressioni.

Articolo 20 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Nei parchi e nei giardini ove sia consentito l'accesso ai cani, gli stessi devono essere condotti al guinzaglio e, se previsto dalle norme vigenti per la tipologia di cane, anche con la museruola salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alla loro attività motoria. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali.
2. E' fatto obbligo al conduttore di asportare gli escrementi dei cani o degli altri animali da lui condotti.

Articolo 21 - Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.
2. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulita l'area stessa.

Articolo 22 - Accesso agli esercizi, uffici, mezzi pubblici e istituti scolastici.

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal proprietario o detentore hanno accesso secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura, tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani possono avere accesso a discrezione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e, se previsto dalle norme vigenti per la tipologia di cane, anche con museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 23 - Custodia dei cani

1. I cani tenuti in locali, box, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno, devono poter uscire all'aperto e disporre delle superficie minime per specie animali.
2. Ogni animale tenuto nei predetti locali deve avere un riparo, rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto, aventi le superficie indicate nell'allegato A del presente regolamento.
3. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di allevamento a scopo commerciale, di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
4. E' vietato legare permanentemente i cani.

5. L'attacco deve avere la lunghezza minima di m. 4 il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di metri 5, esteso ad un'altezza massima da terra di metri 2, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nell'attacco stesso.
6. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
7. I cani tenuti all'aperto, devono disporre di un riparo, rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto, avente le superfici previste per i box nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 24 – Definizioni inerenti colonie feline e gatti

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente in un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale –o habitat- dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per *gatto libero* si intende un soggetto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti (può essere usato come sinonimo di *colonia felina*).
3. Per *colonia felina* si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, indipendentemente dal numero di soggetti o che sia o no accudita dai cittadini.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata *gattaio* o *gattaia* oppure *gattaro* o *gattara*.
5. Per "habitat" di colonia felina s'intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.

Articolo 25 - Custodia dei gatti

1. I gatti devono poter disporre di recinti, box, serragli o locali con le dimensioni minime indicate nell'allegato B al presente Regolamento, come previsto dalla L.R. n. 16/2006.
2. I recinti, box, serragli, locali per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altri elementi di costrizione.
4. Nelle aree pubbliche è consentito fornire cibo alle colonie feline, anche se non ancora censite, dove trovano abitualmente rifugio, provvedendo alla sollecita rimozione degli avanzi di cibo e dei contenitori vuoti nonché alla pulizia dell'area.

Articolo 26 – Status e gestione delle colonie feline

1. Le colonie feline che vivono sul territorio sono tutelate dalla Città di Lodi.
2. Le colonie feline non possono essere catturate, spostate o allontanate dall'habitat dove risiedono, fatti salvi, come previsto dalla Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006, gravi e provati motivi di carattere igienico-sanitario, casi di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi, situazioni lesive del benessere delle colonie e/o dei singoli gatti liberi.
3. E' vietato ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Alle colonie feline devono essere garantiti protezione, alimentazione e cure sanitarie, anche tramite apposita convenzione tra Comune, ASL e associazioni protezioniste e privati, e la sterilizzazione per il monitoraggio della popolazione felina, così come disposto dalla Legge Regionale 16/2006 artt.5 e 6.
6. La Città di Lodi, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta all'U.D.A. di affidamento di una colonia felina, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario

A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

7. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica, sede di colonia felina, dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private potrà essere disciplinato con un accordo fra le parti anche con l'ausilio dell'UDA che provvederà a concorrere nella stesura della regolamentazione dell'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, etc.).

Articolo 27 - Aree destinate a colonie feline

1. Per le colonie feline regolarmente censite nel territorio comunale sono individuati appositi spazi adeguatamente attrezzati con ripari e quanto possa essere utile alla salvaguardia del benessere degli animali. Tali spazi saranno dotati, a cura del Comune, di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito l'accesso a personale autorizzato dall'UDA a gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

Articolo 28 - Censimento delle colonie feline

1. Secondo la vigente normativa le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'A.S.L. in collaborazione con il Comune, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del censimento sono la mappatura delle colonie e la predisposizione, da parte dell'A.S.L. in collaborazione con il Comune e le associazioni animaliste, di un piano di sterilizzazioni finalizzato al controllo demografico delle colonie feline.

Articolo 29 - Alimentazione delle colonie feline

1. Previa autorizzazione del Comune di Lodi, le/i gattare/i potranno rivolgersi alla mense per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere successivamente istituite e regolamentate allo stesso scopo ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 16/2006.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Titolo IV – ANIMALI SELVATICI ED ESOTICI

Articolo 30 – Animali selvatici ed esotici.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali, eccettuati quelli domestici così come definiti dal precedente articolo 18.
2. Al proprietario o al detentore, compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale, prendendo ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi dalle aggressioni.
3. Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle stesse condizioni climatiche e ambientali dei luoghi di origine; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola. Devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel presente Regolamento.
4. E' vietato detenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.
5. E' vietato distruggere i nidi degli Hirundidi (Hirundo rustica e Delichon hurbica) presenti nei e sui fabbricati anche al di fuori del periodo riproduttivo (compreso da marzo ad agosto) e, ove ciò non sia possibile a seguito di interventi di demolizione e/o ristrutturazione, il proprietario dovrà fare richiesta scritta all'U.D.A. per lo studio di soluzioni che consentano all'animale di ricostruire il nido e/o di posizionare in sostituzione nidi artificiali (reperibili sul mercato).

Titolo V – ESPOSIZIONE, SPETTACOLI E COMMERCIO DI ANIMALI

Articolo 31 - Requisiti per l'autorizzazione all'esposizione di animali

1. Le richieste di autorizzazioni per l'esposizione di animali, per circhi equestri e per spettacoli viaggianti con animali devono essere inoltrate ai competenti uffici secondo la normativa vigente con invio per conoscenza di copia della richiesta di autorizzazione all'U.D.A. .
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, devono essere preceduti da comunicazione scritta all' U.D.A. almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Articolo 32 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) sono vietati gli spettacoli che comportino sollecitazioni da parte del pubblico.
2. E' vietata ogni rappresentazione come: combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini, delle oche ed altre manifestazioni simili.
3. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di qualsiasi tipo di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi. E' consentita la partecipazione agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 31, a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL e per i cani, sia certificata la registrazione all'anagrafe canina.

Articolo 33 – Commercio di animali

- 1 - Il commercio di ogni specie animale deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Titolo VI – EQUIDI

Articolo 34 – Anagrafe equina

1. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad osservare le vigenti normative in materia. In particolare è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina tramite denuncia di possesso da fare entro 10 giorni al Servizio Veterinario ASL. Esso provvede, anche avvalendosi di veterinari liberi professionisti, a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione e rilascia un documento dal quale risultino gli estremi identificativi dello stesso, del proprietario e del detentore quando diverso dal proprietario e dal quale risulti il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al Servizio Veterinario ASL eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede e la nascita di puledri, entro dieci giorni. Ogni caso di morte deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario che procede ai dovuti accertamenti. Il Servizio Veterinario ASL trasmette tempestivamente al Servizio Veterinario del Settore Sanità della Regione tutti i dati relativi alla registrazione degli equidi che confluiscono nell'Anagrafe Regionale.

Articolo 35 – Ricoveri e cura degli equidi

1. Gli equidi ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di mq. 3x3 per equidi non adibiti alla riproduzione, e di mq. 4x5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di lettiera con materiale idoneo (paglia, truciolo, torba od altri materiali simili) sufficientemente spessa, asciutta e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.

3. I terreni dei paddock devono essere adeguatamente drenati in modo da non formare grandi pozzanghere o fango e consentire un'adeguata sgambatura agli equini.
4. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi, non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.
5. E' proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole e alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box, i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare altra persona a farlo in vece sua, ovvero deve delegare un detentore.
6. I proprietari e/o i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascaia per il pareggio dell'unghia ed il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
7. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.
8. E' vietato mozzare la coda ai cavalli, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché all'intervento di focatura dei tendini ad esclusione che venga effettuato per scopo terapeutico, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.
9. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. E' abolito l'uso di pungoli o puntali, speroni ed imboccature in modo che producano o possano produrre lesioni o sofferenze.
10. E' vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
11. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario ASL le motivazioni che l'hanno resa necessaria, entro 48 ore dalla soppressione
12. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
13. E' vietato utilizzare redini di ritorno o strumenti simili atti a limitare la naturale posizione della testa degli animali.

Titolo VII – PICCOLA FAUNA

Articolo 36 - Tutela della piccola fauna

In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, nella Legge Regionale 31 marzo 2008, n.10, la Città di Lodi tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

Articolo 37 – Tutela di particolari insetti

1 . Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico del territorio e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono tutelate le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, gli scarabei dorati, i grilli, le cicale, libellule, le lucciole e le api.

2 . E' fatto obbligo utilizzare antiparassitari a basso impatto ambientale e/o composti da sostanze biologiche.

Titolo VIII– PET-THERAPY

Articolo 38 – Pet-therapy

1. La Città di Lodi promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza dei malati con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno accreditarsi presso l'U.D.A. che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Titolo IX – SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 39 – Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito o reato, la violazione delle norme sopra riportate è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa. Gli importi delle sanzioni sono stabiliti dal presente Regolamento (allegato C) e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta Comunale.
2. Per i casi non espressamente indicati nell'allegato C, la sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata a euro 25,00 nel minimo e a euro 150,00 nel massimo.
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90.

Articolo 40 - Vigilanza

1. Sono demandati all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e delle altre norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, ognuno per le rispettive competenze e ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, la Polizia Locale, le Guardie Ecologiche della Città di Lodi, della Provincia di Lodi, del Parco Adda Sud, il Servizio Veterinario e il Servizio Igiene dell'Abitato dell'ASL della Provincia di Lodi e le autorità competenti.

Articolo 41 – Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa.

Allegato "A"

Requisiti minimi dei box utilizzati per il ricovero dei cani di proprietà privata presso abitazioni, giardini, cortili e degli annessi recinti all'aperto

Taglia	Superficie minima del pavimento del box/cane in mq.	Superficie minima zona adiacente il box per il movimento del cane in mq.	
		Fino a un cane	Per ciascun altro cane custodito
Piccola (altezza sotto cm. 46 misurata al garrese)	2	4.0	2.0
Media (altezza da 46 a 61 cm. misurata al garrese)	3	6.0	3.0
Grande (altezza oltre 61 cm. misurata al garrese)	4	8.0	5

Allegato B – Dimensione box per detenzione gatti per brevi periodi presso abitazioni private

N. gatti	Unità di tenuta	Superficie in mq.	Altezza in cm.
1	Box	1,00	60
2	Box	1,50	60
3	Box	2,00	60
4	Box	2,50	60

Allegato C - Sanzioni

Art.	comma	descrizione	minima in Euro	massima in Euro	p.m.r.
8		Custodia adeguata dell'animale	50,00	300,00	100,00
9		Avvelenamento di animali	75,00	450,00	150,00
10		Accattonaggio con animali	75,00	450,00	150,00
11		Nutrizione	50,00	300,00	100,00
12	1	Cura	25,00	150,00	50,00
12	2	Cura animali feriti o malati	75,00	450,00	150,00
13		Ricovero	25,00	150,00	50,00
14		Clima	25,00	150,00	50,00
15		Pavimenti	25,00	150,00	50,00
16		Dispositivi di comando degli animali	50,00	300,00	100,00
17		Pratiche vietate (per il trasporto non regolare si applica il CdS euro 74,00 - per aver lasciato l'animale rinchiuso invece si applica questo articolo)	75,00	450,00	150,00
19		Benessere dei cani	25,00	150,00	50,00
20		Accesso giardini, ecc	Cfr reg. verde		
21	3	Aree e percorsi ecc. Deiezioni	Cfr reg. verde		
22	4	Guinzaglio , ecc. in esercizi, uffici	25,00	150,00	50,00
23		Custodia dei cani	50,00	300,00	100,00
25	2 e 3	Custodia dei gatti	50,00	300,00	100,00
25	4	Pulizia resti cibo	Cfr reg. rifiuti		
26	3 e 4	Status e gestione colonie feline	25,00	150,00	50,00
30	2 e 3	Animali selvatici e esotici	25,00	150,00	50,00
30	4 e 5	Distruzione nidi hirundidi	50,00	300,00	100,00
32		Spettacoli vietati	50,00	300,00	100,00
33		Commercio animali	50,00	300,00	100,00